

TERMINI E CONDIZIONI D'ACQUISTO (Materie prime)

1. Interpretazione

1.1 Definizioni:

Giorno lavorativo: un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o da una festa nazionale)

Condizioni: i presenti termini e condizioni stabiliti dalla clausola 1 alla clausola 14 (inclusa).

Contratto: il contratto tra FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl e il Fornitore per la vendita e l'acquisto della Merce secondo l'Ordine, il Codice Fornitori, le Specifiche del Fornitore e le presenti Condizioni (ed eventuali appendici alle stesse).

Legislazione sulla protezione dei dati: eventuale normativa applicabile in merito al trattamento dei dati;

Data di consegna: la data specificata per la consegna di un Ordine, secondo la clausola 3.2.

Luogo di consegna: l'indirizzo per la consegna della Merce, come stabilito nell'Ordine.

Froneri: significa Froneri International Limited (numero azienda 10136349) società madre di FRONERI Italy S.r.l..

Merce: la merce (o qualsiasi sua parte) come stabilito nell'Ordine.

Ordine: l'ordine di FRONERI Italy S.r.l. per la Merce inviato da FRONERI UK secondo la clausola 3.

Prezzo: il prezzo della Merce, come stabilito nell'Ordine.

FRONERI Italy S.r.l.: FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl (numero azienda 09636960966), il cui ufficio registrato si trova a Ferentino (FR), Via Asi Consotile 7, 16.

Fornitore: la persona o azienda da cui FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl acquista la Merce.

Specifiche del Fornitore: requisiti legali e generali di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl per beni alimentari e materie prime, come aggiornato di volta in volta, forniti al fornitore e/o disponibili sul sito web di Froneri Italy S.r.l..

Codice Fornitori: il Codice di Condotta dei Fornitori di Froneri che incorpora il codice e le policy obbligatorie per i fornitori di Froneri, aggiornati di volta in volta e forniti al Fornitore e/o disponibili sul sito web di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl (www.gelatimotta.it).

1.2 Interpretazione:

(a) un riferimento a uno statuto o a una disposizione statutaria è un riferimento a tale statuto o disposizione come modificata o rimessa in vigore. Un riferimento a uno statuto o a una disposizione statutaria include qualsiasi legislazione subordinata adottata ai sensi di tale statuto o disposizione statutaria, come modificata o rimessa in vigore;

(b) qualsiasi frase introdotta dai termini "compreso", "incluso", "in particolare" o qualsiasi espressione simile dovrà essere interpretata come illustrativa e non limiterà il senso delle parole che precedono tali termini;

(c) un riferimento alla scrittura o allo scritto include le e-mail; e

(d) in caso di conflitto o ambiguità tra questi termini e condizioni e i termini di un Ordine, prevarranno questi termini e condizioni.

2. Basi del Contratto

2.1 Le presenti Condizioni si applicano al Contratto escludendo qualsiasi altro termine che il Fornitore cerchi di imporre o incorporare, o che sia implicito per legge, consuetudine commerciale, pratica o corso di negoziazione.

2.2 L'Ordine costituisce un'offerta da parte del Cliente di acquistare la Merce in conformità alle presenti Condizioni.

2.3 L'Ordine si riterrà accettato alla prima data del:
(a) rilascio di un'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore; e

(c) compimento di qualsiasi atto coerente con l'adempimento dell'Ordine da parte del Fornitore, a quel punto il Contratto entrerà in vigore.

3. Ordini

3.1 FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl può inviare Ordini per Merce in qualsiasi momento.

3.2 Il Fornitore farà del suo meglio per fornire la Merce in conformità con gli Ordini di Froneri Italy S.r.l., entro la data di consegna specificata nell'Ordine o, se non specificata, entro 5 giorni lavorativi dall'invio dell'Ordine.

3.3 FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl potrà modificare o annullare un Ordine in toto o in parte in qualsiasi momento prima della consegna dandone al Fornitore un ragionevole preavviso scritto.

4. La Merce

4.1 Il Fornitore garantirà che la Merce:

(a) corrisponda alla sua descrizione e alle Specifiche del Fornitore;

(b) sia di qualità soddisfacente e idonea a qualsiasi scopo indicato dal Fornitore o reso noto al Fornitore da FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl espressamente o implicitamente, e in questo senso FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl si affida alla competenza e al giudizio del Fornitore;

(c) ove si tratti di prodotti fabbricati, che siano esenti da difetti di progettazione, materiale e lavorazione e che rimangano tali per 12 mesi dopo la consegna; e

(d) rispetti tutti i requisiti legali e normativi applicabili, comprese le norme sulla sicurezza alimentare, relativi alla produzione, all'etichettatura, all'imballaggio, allo stoccaggio, alla movimentazione e alla consegna della Merce; e

(e) sia libera da ogni vincolo e gravame.

4.2 Il Fornitore dovrà garantire di avere e mantenere in ogni momento tutte le licenze, permessi, autorizzazioni, e consensi necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.

4.3 FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl ha il diritto di ispezionare e testare la Merce in qualsiasi momento prima della consegna.

4.4 Se in seguito a tale ispezione o test FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl ritiene che la Merce non sia conforme o sia improbabile che rispetti gli impegni del Fornitore di cui alla clausola 4.1, FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl informerà il Fornitore e il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere le azioni correttive necessarie per garantire la conformità.

4.5 Nonostante tali ispezioni o test, il Fornitore rimarrà pienamente responsabile della Merce e qualsiasi ispezione o test non ridurrà o influirà in altro modo sugli

obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto, e FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl avrà il diritto di condurre ulteriori ispezioni e prove dopo che il Fornitore avrà effettuato le sue azioni correttive.

5. Consegna

5.1 Il Fornitore garantirà che:

(a) la Merce sia adeguatamente confezionata e fissata in modo tale da consentirle di raggiungere la destinazione in buone condizioni;

(b) ciascuna consegna della Merce è accompagnata da una bolla di consegna che riporta il numero dell'ordine, il tipo e la quantità della Merce (incluso il numero di codice della Merce, ove applicabile), particolari istruzioni di conservazione (se presenti) e, se il relativo Ordine è parte di una consegna a rate, il saldo rimanente della Merce rimanente da consegnare; e

(c) se il Fornitore richiede a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl di restituire al Fornitore qualsiasi materiale di imballaggio, ciò sia chiaramente indicato sulla bolla di consegna. Qualsiasi materiale di imballaggio verrà restituito al Fornitore a spese del Fornitore.

5.2 Il Fornitore consegnerà la Merce specificata in ciascun Ordine:

(a) entro la relativa Data di Consegna;

(b) al Luogo di Consegna; e

(c) durante il normale orario lavorativo di Froneri Italy S.r.l., o come indicato da FRONERI Italy S.r.l.

5.3 La Merce verrà consegnata sdoganata (DDP) ai sensi del Codice Civile Italiano.

5.4 La consegna delle Merci viene completata al completamento dello scarico di tali Merci nel Luogo di Consegna.

5.5 Se FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl rifiuta qualsiasi Merce, questa sarà restituibile a rischio e a spese del Fornitore. Se il Fornitore non riesce a ritirare la Merce rifiutata entro un termine ragionevole dalla notifica del rifiuto, FRONERI Italia Srl / Eskigel Srl può addebitare al Fornitore i costi di stoccaggio e vendere o smaltire la Merce rifiutata. FRONERI UK renderà conto al Fornitore dei proventi della vendita (se presenti) dopo aver detratto il prezzo di acquisto pagato per le Merci, i costi di stoccaggio e i costi e le spese ragionevoli in relazione alla vendita.

5.6 Il Fornitore non potrà effettuare consegne parziali degli Ordini senza il preventivo consenso scritto di FRONERI UK. Laddove sia convenuto che gli Ordini possano essere consegnati a rate, tali rate saranno fatturate separatamente. Tuttavia, la mancata consegna da parte del Fornitore di una qualsiasi rata in tempo o del tutto, o qualsiasi difetto in una rata, darà diritto a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl ai rimedi di cui alla clausola 6.

6. Rimedi di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl

6.1 Se la Merce non viene consegnata alla relativa Data di Consegna, o non risulta conforme agli impegni di cui alla clausola 4.1, allora, senza limitare alcuno dei suoi altri diritti o rimedi, e sia se abbia accettato o meno la Merce, e FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl può esercitare uno o più dei seguenti rimedi:

(a) risolvere il Contratto;

(b) rifiutare la Merce (in toto o in parte) e restituirla al Fornitore a rischio e spesa del Fornitore;

(c) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire la Merce rifiutata, o fornire un rimborso completo del prezzo della Merce rifiutata (se pagata);

(d) rifiutarsi di accettare qualsiasi successiva consegna della Merce che il Fornitore tenti di effettuare;

(e) recuperare dal Fornitore eventuali costi sostenuti da FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl per ottenere beni sostitutivi da terzi; e

(f) richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da FRONERI Italia Srl / Eskigel Srl che sia in qualsiasi modo imputabile al mancato adempimento da parte del Fornitore delle proprie obbligazioni previste dal Contratto.

6.2 Le presenti Condizioni si applicano a tutte le Merci riparate o sostituite fornite dal Fornitore.

6.3 I diritti e i rimedi di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl ai sensi delle presenti Condizioni si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge.

7. Proprietà e rischio

La proprietà e il rischio della Merce passeranno a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl al completamento della consegna.

8. Prezzo e pagamento

8.1 FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl pagherà la Merce in conformità con la presente clausola 8.

8.2 Il Prezzo:

(a) esclude gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA), che FRONERI Italia Srl / Eskigel Srl sarà inoltre tenuta a pagare al Fornitore all'aliquota in vigore, previa ricezione di una fattura IVA valida; e

(b) (salvo diversamente specificato nell'Ordine) comprende i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto della Merce.

8.3 Nessun costo aggiuntivo sarà effettivo se non concordato per iscritto e firmato da FRONERI Italy S.r.l.

8.4 Il Fornitore può fatturare a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl il prezzo della Merce più IVA al tasso prevalente (se applicabile) al momento o in qualsiasi momento dopo il completamento della consegna. Il Fornitore dovrà garantire che la fattura includa la data dell'Ordine, il numero della fattura, il Numero del Contratto, il numero dell'ordine di Froneri Italia S.r.l., la partita IVA del Fornitore e qualsiasi documentazione di supporto che FRONERI Italia Srl / Eskigel Srl possa ragionevolmente richiedere.

8.5 FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl dovrà pagare le fatture correttamente presentate in conformità con le disposizioni del d.lgs. 198/21. Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto bancario indicato per iscritto dal Fornitore.

8.6 Se una parte non effettua entro la data di scadenza uno dei pagamenti dovuti all'altra ai sensi del Contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo scaduto secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/21. La presente clausola non si applica ai pagamenti contestati in buona fede dalla parte inadempiente.

8.7 FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl potrà in qualsiasi momento, senza limitare alcuno dei suoi altri diritti o rimedi, compensare qualsiasi responsabilità del Fornitore nei confronti di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl con qualsiasi

responsabilità di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl nei confronti del Fornitore.

9. Materiali FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl

Il Fornitore riconosce che tutti i materiali, le attrezzature e gli strumenti, i disegni, le Specifiche del Fornitore e i dati forniti da FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl al Fornitore (Materiali del Cliente) e tutti i diritti sui Materiali FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl sono e rimarranno di proprietà esclusiva di FRONERI Italy S.r.l.. Il Fornitore dovrà custodire i Materiali di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl a proprio rischio, mantenerli in buone condizioni fino alla restituzione a FRONERI Italy S.r.l., e non smaltire o utilizzare gli stessi se non in conformità con le istruzioni scritte o l'autorizzazione di Froneri Italia S.r.l..

10. Indennizzo e limitazione di responsabilità

10.1 Il Fornitore manterrà FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl indenne da tutte le responsabilità, costi, spese, danni e perdite (incluse ma non limitate a eventuali perdite dirette, indirette o consequenziali, perdita di profitto, perdita di reputazione e di tutti gli interessi, sanzioni e costi legali (calcolati sulla base di un indennizzo completo) e tutti gli altri costi e spese professionali ragionevoli) subiti o sostenuti da FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl in conseguenza o in connessione con:

(a) qualsiasi reclamo presentato contro FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl per violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante da o in connessione con la fornitura o l'utilizzo della Merce, nella misura in cui il reclamo sia attribuibile agli atti o alle omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;

(b) qualsiasi reclamo avanzato contro FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl da terzi per morte, lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con difetti della Merce, nella misura in cui i difetti della Merce siano attribuibili agli atti o alle omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;

(c) qualsiasi reclamo avanzato nei confronti di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl da parte di terzi derivante da o in connessione con la fornitura della Merce, nella misura in cui tale reclamo derivi da violazione, negligenza nell'esecuzione o mancata o ritardata esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e

(d) qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle clausole 12.1 (Conformità alle leggi e politiche pertinenti) e 14.3 (Riservatezza).

10.2 Fatto salvo il caso della clausola 10.1, la responsabilità massima del Fornitore per i reclami derivanti da o in relazione al Contratto sarà limitata al 125% del Prezzo pagato o dovuto e pagabile nell'ultimo anno intero del Contratto prima della causa dell'azione che dà luogo al danno.

10.3 Fatta eccezione per i reclami derivanti dalla clausola 10.1, in nessun caso ciascuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per eventuali perdite o danni indiretti, speciali o consequenziali.

10.4 La presente clausola 10 sopravvivrà alla risoluzione del Contratto.

11. Assicurazione

Durante la durata del Contratto, il Fornitore dovrà mantenere in vigore, con una rispettabile compagnia assicurativa, un'assicurazione sulla responsabilità del

prodotto, un'assicurazione sulla responsabilità civile e un'assicurazione sulla responsabilità pubblica per coprire le responsabilità che potrebbero sorgere ai sensi o in relazione al Contratto e, su richiesta di Froneri Italia S.r.l., produrre per ciascuna assicurazione sia il certificato assicurativo riportante gli estremi della copertura, sia la ricevuta del premio dell'anno in corso.

12. Etica aziendale e conformità legale

12.1 Il Fornitore dovrà:

(a) rispettare il Codice di Condotta dei Fornitori di Froneri, tutte le leggi applicabili, incluse ma non limitate a tutte le leggi relative a concussione, corruzione, schiavitù moderna, evasione fiscale e criminalità finanziaria applicabili all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;

(b) rispettare tutte le leggi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni economiche in qualsiasi parte di Regno Unito, UE, Stati Uniti e qualsiasi territorio da cui il Fornitore svolge la propria attività;

(c) disporre e mantenere politiche e procedure per garantire il rispetto di questa clausola 12 e garantire che il proprio personale (inclusi tutti i suoi dipendenti, agenti, appaltatori, rappresentanti e subappaltatori) rispetti questa clausola 12, e il Fornitore rimarrà direttamente responsabile per qualsiasi violazione di questa clausola 12 da parte di tale personale; e

(d) comunicare immediatamente a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl eventuali violazioni della presente clausola 12.

12.2 Qualsiasi violazione della presente clausola 12 costituirà una violazione materiale del Contratto che darà diritto (ma non obbligo) a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl di risolverlo immediatamente, salvo il risarcimento dei danni.

13. Risoluzione

13.1 Senza limitare i suoi altri diritti o rimedi, ciascuna delle parti può risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra parte se:

(a) l'altra parte commette una violazione sostanziale di qualsiasi termine del Contratto e (se tale violazione è rimediabile) non riesce a porre rimedio a tale violazione entro 15 giorni lavorativi dalla notifica scritta a tale parte di agire in tal senso;

(b) l'altra parte intraprende qualsiasi passo o azione in relazione alla sua entrata in amministrazione controllata, liquidazione provvisoria o qualsiasi concordato o accordo con i suoi creditori (eccetto in relazione a una ristrutturazione solvibile), essendo in liquidazione (sia volontariamente che per ordine del tribunale, a meno che ai fini di una ristrutturazione solvibile), con la nomina di un curatore fallimentare su uno qualsiasi dei suoi beni o la cessazione dell'attività o, se il passo o l'azione viene intrapresa in un'altra giurisdizione, in connessione con qualsiasi procedura analoga nella giurisdizione pertinente, all'interno dei limiti della legge fallimentare;

(c) l'altra parte sospende, o minaccia di sospendere, o cessa o minaccia di cessare di svolgere tutta o una parte sostanziale della propria attività; o

(d) la posizione finanziaria dell'altra parte si deteriora a tal punto che, a giudizio della parte recedente, la capacità dell'altra parte di adempiere

adeguatamente ai propri obblighi ai sensi del Contratto è stata messa a repentaglio.

13.2 La risoluzione del Contratto non pregiudicherà i diritti e i rimedi delle parti maturati al momento della risoluzione, incluso il diritto di richiedere un risarcimento per qualsiasi violazione del presente Contratto esistente alla data di risoluzione o prima di essa.

13.3 Qualsiasi disposizione del Contratto che espressamente o implicitamente è destinata ad entrare in vigore o continuare ad essere in vigore a partire dalla risoluzione resterà in vigore a tutti gli effetti.

14. Sicurezza delle informazioni

Il Fornitore dovrà mantenere un programma completo di sicurezza delle informazioni allineato ai migliori standard del settore (e una copia sarà resa disponibile a FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl su richiesta). Il Fornitore manterrà misure e procedure che garantiscano continuamente la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni di Froneri Italy S.r.l.. Qualsiasi violazione effettiva o sospetta della sicurezza che riguardi le informazioni di FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl dovrà essere immediatamente notificata a Froneri UK dal Fornitore.

15. Verifica

FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl (e i terzi che agiscono per conto di Froneri Italy S.r.l.) avranno il diritto di accedere a qualsiasi locale, personale, struttura, sistema o documentazione del Fornitore (e a quelli di qualsiasi dei suoi subappaltatori o fornitori) come potrebbe essere ragionevolmente necessario per verificare il rispetto da parte del Fornitore dei propri obblighi legali, dei termini del presente Contratto e delle migliori pratiche del settore.

Generali

16.1 Forza maggiore. Nessuna delle parti sarà in violazione del presente Contratto né responsabile per il ritardo nell'esecuzione, o per la mancata esecuzione, di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto se tale ritardo o fallimento deriva da eventi, circostanze o cause al di fuori del suo ragionevole controllo. Se il periodo di ritardo o inadempimento si protrae per 4 settimane, la parte non interessata potrà recedere dal presente Contratto dando un preavviso scritto di 7 giorni alla parte interessata.

16.2 Subappalto. Il Fornitore non può subappaltare alcuno o tutti i suoi diritti o obblighi ai sensi del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di FRONERI Italy S.r.l.. Se FRONERI Italy Srl / Eskigel Srl acconsente a qualsiasi subappalto da parte del Fornitore, il Fornitore rimarrà responsabile di tutti gli atti e omissioni dei suoi subappaltatori come se fossero le proprie.

16.3 Riservatezza.

(a) Ciascuna parte si impegna a non divulgare a nessuno, in nessun momento nel corso del presente accordo e per un periodo di cinque anni dopo la risoluzione dello stesso, informazioni riservate riguardanti l'attività, gli affari, i clienti o i fornitori dell'altra parte o di qualsiasi membro del gruppo a cui appartiene l'altra parte, salvo quanto consentito dalla clausola 16.3(b). Ai fini della presente clausola, per gruppo si intende, in relazione ad un soggetto, tale soggetto, qualsiasi società controllata o holding di volta in volta di tale soggetto, e qualsiasi società controllata di volta in volta da una società holding di tale soggetto..

(b) Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:

(i) ai suoi dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti che necessitano di conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della parte o dell'adempimento dei propri obblighi ai sensi o in relazione al presente accordo. Ciascuna parte dovrà garantire che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti a cui divulga le informazioni riservate dell'altra parte rispettino questa clausola 16.3(b); e

(ii) come richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione.

(c) Nessuna parte potrà utilizzare le informazioni riservate di un'altra parte per scopi diversi dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

16.4 Intero accordo. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce ed estingue tutti i precedenti accordi, promesse, assicurazioni, garanzie, rappresentazioni e intese tra di loro, sia scritte che orali, relative al suo oggetto.

16.5 Variazione. Nessuna variazione del presente Contratto sarà efficace se non in forma scritta e sottoscritta dalle parti (o dai loro rappresentanti autorizzati).

16.6 Rinuncia. Nessun mancato o ritardato esercizio, da parte di una parte, di qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge costituirà una rinuncia a tale o qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di quello o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di quello o di qualsiasi altro diritto o rimedio.

16.7 Separazione. Se qualsiasi disposizione o parte di disposizione del Contratto è o diventa invalida, illegale o inapplicabile, sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Se tale modifica non è possibile, la relativa disposizione o parte della disposizione sarà considerata cancellata. Qualsiasi modifica o eliminazione di una disposizione o parte di una disposizione ai sensi della presente clausola non pregiudica la validità e l'applicabilità del resto del Contratto.

16.8 Avvisi.

(a) Qualsiasi avviso o altra comunicazione fornita a una parte ai sensi o in relazione al Contratto dovrà essere in forma scritta, indirizzata a tale parte presso la sua sede legale o altro indirizzo che quella parte avrà specificato all'altra parte per iscritto in conformità con la presente clausola, e dovrà essere consegnato personalmente o inviato il giorno lavorativo successivo tramite posta prioritaria prepagata o altro servizio di consegna, corriere commerciale o e-mail.

(b) Un avviso o altra comunicazione si considererà ricevuta: se consegnata personalmente, quando lasciata all'indirizzo di cui alla clausola 16.8(a); se inviato tramite posta (raccomandata A/R o 1) o altro servizio di consegna il giorno lavorativo successivo, alle ore 9:00 del secondo Giorno Lavorativo successivo all'invio; se consegnato tramite corriere commerciale, nella data e nell'ora in cui

viene firmata la ricevuta di consegna del corriere; o, se inviato via e-mail, un giorno lavorativo dopo la trasmissione.

(c) Le disposizioni di questa clausola non si applicano alla notifica di atti o altri documenti in qualsiasi azione legale.

16.9 Diritti di terzi. Nessun altro diverso da una delle parti del presente accordo avrà il diritto di far rispettare i suoi termini.

16.10 Legge governativa. Il Contratto, e qualsiasi controversia o reclamo (incluse controversie o reclami extracontrattuali) derivante da o in connessione con esso o con il suo oggetto o formazione, sarà regolato e interpretato in conformità con la legge italiana.

16.11 Giurisdizione. Ciascuna parte concorda irrevocabilmente che il Foro di Frosinone avrà giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia o reclamo (incluse controversie o reclami extracontrattuali) derivante da o in connessione con il presente Contratto o il suo oggetto o la sua formazione.

